



BANCA DEL TEMPO

Istituzione e Regolamento

Art. 1) Istituzione e scopi

1.1. Si istituisce presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia una "Banca del Tempo", ad uso esclusivo degli iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghi, iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia da almeno 3 anni, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro collega in temporanea difficoltà.

1.2. Scopo del progetto è:

- affiancare ed aiutare colleghi che, dovendo far fronte a improvvisi, gravi ed urgenti necessità familiari quali nascite, adozioni, problemi di salute propri e/o dei propri familiari, contingenti impegni di lavoro che superino temporaneamente la capacità strutturale dello studio o la sua struttura tecnologica, incontrino rilevanti difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana;
- supportare i familiari, nel caso di decesso del professionista o di infermità/incapacità occorsa allo stesso, al fine di preservare il lavoro professionale del collega sino al passaggio di consegne al professionista subentrante, o sino alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del collega temporaneamente impossibilitato.

Art. 2) Condizioni e modalità di accesso.

2.1. A mero titolo esemplificativo, costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il professionista, o chi per esso, può richiedere l'intervento della Banca del Tempo, in particolare maternità, paternità, malattia e le altre casistiche che possono essere contemplate dall'art. 15 del Codice Deontologico, aggiornato al 17 dicembre 2015, in vigore dal 1° marzo 2016:

- a) nascita di un figlio o sua adozione;
- b) improvvisa e grave malattia del professionista e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei parenti e affini entro il 2° grado;
- c) decesso di una delle persone nominate al punto b);
- d) le situazioni che comportano un impegno particolare del professionista nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al punto b);
- e) particolari patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, e/o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
- f) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

g) particolari patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra menzionate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

h) Carichi di lavoro imprevisti e temporanei che superino la struttura organizzativa dello studio; I Colleghi che si trovino in tali situazioni, di seguito denominati "Professionisti richiedenti" possono rivolgersi alla Banca del Tempo, tenuta presso l'Ordine, attraverso la quale individuare, tra coloro che vi hanno aderito, uno o più professionisti, a seconda delle necessità, disposti a prestarsi a tale servizio.

2.2. Il collega, in temporanea difficoltà, dovrà inviare una richiesta a mezzo mail indirizzata al Presidente dell'Ordine, indicando specificatamente l'ambito professionale per il quale richiede l'intervento dei professionisti aderenti al progetto, nonché la durata del periodo durante il quale presume di avvalersi della Banca del Tempo.

2.3. Qualora, a causa dell'evento grave, il professionista fosse temporaneamente incapace, la richiesta potrà essere inoltrata dal coniuge, dai familiari o da altra persona che il professionista abbia indicato, a mezzo comunicazione preventiva indirizzata all'Ordine, quale soggetto delegato.

2.4. La richiesta potrà essere effettuata anche da parte degli eredi di colleghi deceduti per il periodo che va dal momento del decesso fino al momento di passaggio di consegne ai gestori futuri dello studio e che non potrà avere durata comunque superiore a 3 mesi, salvo deroghe decise dalla Commissione di cui al successivo articolo 5 per particolari esigenze valutabili caso per caso.

Art. 3) Iscrizione nell'elenco della "Banca del Tempo".

3.1. La "Banca del tempo" accoglie un elenco di colleghi iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia da almeno 3 anni, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro collega in temporanea difficoltà. A tal fine le comunicazioni di adesione dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo PEC corredata di documento di identità, e gli aspiranti iscritti dovranno specificare l'ambito professionale dell'attività prestata (ad esempio, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio, etc.).

3.2. I nominativi dei colleghi che offrono la loro professionalità al progetto, esenti da denunce/procedimenti disciplinari in corso o passati, sono sottoposti ad una preventiva valutazione da parte dell'istituenda Commissione "Banca del Tempo"; l'iscrizione nella "Banca del Tempo" è subordinata al nulla osta da parte della suddetta Commissione e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

3.3. La lista dei nominativi sarà periodicamente aggiornata e conservata presso l'Ordine e potrà essere visionata dagli aderenti solo su richiesta scritta specifica.

3.4. Qualora l'iscritto in temporanea difficoltà abbia già individuato un collega che abbia le caratteristiche richieste per l'affiancamento/sostituzione, può richiedere all'Ordine che il collega medesimo, previa sua contestuale richiesta, sia inserito nella Banca dati dei colleghi disponibili;



esperite positivamente le formalità di cui al precedente punto 3.2, l'Ordine procede alla tutela prevista dal presente Regolamento.

Art. 4) Revoca e cancellazione dall'elenco della "Banca del Tempo"

4.1. L'iscritto alla "Banca del Tempo" può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo mediante comunicazione scritta la cancellazione del proprio nominativo dall'apposito elenco.

4.2. Il collega iscritto il quale, con i suoi atti o comportamenti, abbia leso l'etica e le finalità della "Banca del Tempo", verrà cancellato dall'apposita lista tenuta presso l'Ordine, su segnalazione della Commissione e delibera di Consiglio, previa verifica della corrispondenza dell'attività prestata con quella concordata e con il presente Regolamento.

4.3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata o tramite PEC all'interessato e non potrà essere oggetto di contestazione. Il collega così escluso può essere passibile di una sanzione disciplinare per violazione del presente Regolamento e del Codice Deontologico.

Art. 5) Commissione "Banca del Tempo"

5.1 È istituita l'apposita Commissione "Banca del Tempo", con competenze sulla iscrizione nell'apposita lista dei professionisti aderenti al progetto, sull'accoglimento della richiesta di supporto del professionista richiedente, nonché sul monitoraggio del progetto nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito.

5.2 La Commissione è costituita da cinque membri di cui tre nominati dal Consiglio dell'Ordine e due nominati dal Comitato delle Pari Opportunità. La Commissione "Banca del Tempo" cessa dalla carica contestualmente con il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6) Competenze e compiti della Commissione "Banca del Tempo"

6.1. La Commissione vaglierà la richiesta di supporto dell'iscritto per l'eventuale accoglimento, valutando anche la situazione soggettiva dello stesso anche con riferimento al merito, e potrà concordare con il collega richiedente eventuali modifiche.

6.2. La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art 2, comma 1, del presente regolamento e ciò allo scopo specifico di impedire che la "Banca del Tempo" venga utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali è stata concepita; potrà a tal fine essere richiesta dalla Commissione idonea documentazione comprovante la situazione di necessità.

6.3. La Commissione, valutate le esigenze del collega richiedente ed il grado di esperienza necessaria per espletare al meglio le funzioni richieste, provvederà a nominare il professionista che supporterà il collega in difficoltà, scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposita lista tenuta presso l'Ordine; il richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato o una rosa di candidati che, se disponibili ed inseriti nella lista, potranno essere indicati dalla Commissione per



espletare le funzioni richieste. La scelta dei candidati per le diverse richieste dovrà essere, per quanto possibile, variata e non ripetitiva.

6.5. La Commissione deve procedere alla nomina del professionista - o dei professionisti - che supporteranno il collega richiedente entro un mese dalla data della richiesta; al fine di garantire tempestività di intervento su casi di particolare urgenza il periodo potrà essere ridotto a 15 giorni.

Art. 7) Regolamentazione contrattuale ed economica del rapporto.

7.1. Il rapporto tra i professionisti, o gli eredi del sostituito, viene regolato da apposito contratto predisposto nelle sue linee sostanziali dal Comitato delle Pari Opportunità e approvato dal Consiglio dell'Ordine, nonché sottoposto a revisione periodica dalla Commissione "Banca del tempo".

7.2. Il collega che si avvale della professionalità dell'iscritto alla "Banca del Tempo", dovrà corrispondere allo stesso un compenso per l'attività svolta, così come determinato nel contratto di cui al punto precedente sottoscritto dalle parti.

7.3. Il professionista che aderisce al progetto prestando la propria attività lavorativa a favore del collega richiedente, è direttamente responsabile per il lavoro svolto e risponderà con la propria polizza RC professionale; l'eventuale premio integrativo per l'estensione della garanzia è a carico del collega sostituito.

7.4. Il professionista nominato dovrà svolgere la propria attività preferibilmente presso lo studio del collega che temporaneamente sostituisce/affianca; dovrà lasciare nella disponibilità del collega sostituito/affiancato file, documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria attività, ciò al fine di garantire la continuazione dei lavori iniziati in assenza del collega.

Art. 8) Patto di non concorrenza

8.1. Il professionista nominato s'impegna specificamente a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a sottrarre la clientela al collega che ha temporaneamente affiancato/sostituito, per un periodo di 2 anni a decorrere dalla conclusione dell'attività per la quale è stato nominato dalla Commissione "Banca del tempo".

8.2. Il professionista che violi il suddetto impegno è passibile di procedimento a fini disciplinari.

Art. 9) Perfezionamento

9.1. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione da parte del collega in difficoltà richiedente e del professionista incaricato, dell'apposito contratto di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento

9.2. In caso di decesso del collega da sostituire o di temporanea incapacità del collega da affiancare/sostituire, la sottoscrizione del contratto potrà avvenire da parte dello stesso soggetto legittimato a richiedere l'intervento della "Banca del Tempo", così come individuato agli articoli 2.3. e 2.4. del presente regolamento.